

RIDERS

LAVORO SUBORDINATO

GIOVANNI MAGLIARO

La legge intende limitare le possibili conseguenze negative prevedendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente. Il legislatore ha stabilito che quando la etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Nel caso dei riders rileva in particolare l'imposizione di vincoli spaziali e temporali: l'impegno del lavoratore ad effettuare la consegna tassativamente entro trenta minuti dall'orario indicato per il ritiro del cibo, l'obbligo del rider di recarsi all'orario di inizio del turno in una delle zone di partenza predefinite avviando la geolocalizzazione, l'obbligo di recarsi con la propria bicicletta al ristorante per prendere in consegna i prodotti, l'obbligo di consegna del cibo al cliente e conferma dell'avvenuta consegna. Tali elementi se confermano l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto non possono mettere in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto.

n. 98
30 gennaio 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha emesso una importante decisione in materia di qualificazione del rapporto tra i cosiddetti riders (fattorini per la consegna di cibi a domicilio) e le società committenti.

Alcuni riders si sono rivolti al Tribunale di Torino per chiedere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Digital Services Italy (Foodora) di quella città con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto di essere stati illegittimamente licenziati dalla società ed hanno chiesto il ripristino del rapporto nonché la condanna al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento. Il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande. La Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello, ha negato la configurazione della subordinazione e ha ritenuto applicabile tra le parti l'articolo 2 del d.lgs. n.81/2015. Conseguentemente ha dichiarato il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa prestata, sulla base della retribuzione prevista per i dipendenti del V livello del CCNL logistica trasporto merci. Inoltre ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive. Ogni altro motivo di appello, tra cui quello relativo alla illegittimità dei licenziamenti, è stato respinto.

La Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello ha ritenuto che la legge abbia individuato un "terzo genere" che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato e la collaborazione coordinata e continuativa. Questa sarebbe la soluzione voluta dal legislatore per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell'evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle nuove tecnologie, si stanno sviluppando. Tra i presupposti per l'applicazione di questa disciplina il giudice d'appello ha in particolare individuato la etero-organizzazione dell'attività di collaborazione e il carattere continuativo della prestazione.

Secondo la Suprema Corte invece la legge non ha introdotto, come ritenuto dalla Corte d'Appello, un tertium genus di lavoro non riconducibile né al lavoro coordinato senza subordinazione né alla subordinazione in senso proprio. Il legislatore ha previsto l'applicazione della disciplina del rapporto subordinato a forme di collaborazione realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Nel caso dei riders gli elementi che caratterizzano il loro rapporto con la società committente caratterizzano senza dubbio l'ipotesi prevista dal legislatore per l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato.